
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

IPSOA In Pratica

CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA

2024



Wolters Kluwer

NORME APPLICABILI AL CONCORDATO

28.

28.1.	INQUADRAMENTO GENERALE	28.4.	IL CONCORDATO PREVENTIVO E LA COMPENSAZIONE EX ART. 56 L. FALL.
28.2.	LE FORMALITÀ ESEGUITE DOPO LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO	28.5.	I CREDITI C.D. INFRUTTIFERI, I CREDITI NON PECUNIARI, LE RENDITE, LE OBBLIGAZIONI E LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
28.3.	GLI EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO SUI C.D. DEBITI PECUNIARI EX ART. 55 L. FALL.		

INQUADRAMENTO GENERALE

28.1.

Il D.Lgs. n. 5/2006 ha sensibilmente modificato alcune norme della legge fallimentare e, segnatamente, gli artt. 164, 166, 167 e **169** e ciò al fine di un miglior coordinamento normativo tra la disciplina del concordato preventivo e la L. n. 80/2005.

L'art. 169 l. fall., stabilisce che, si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e l'art. 43, comma 4, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.

La tipologia di piano liquidatorio o in continuità aziendale si riflette sui suoi contenuti, analiticamente delineati dall'art. 87 c.c.i.i. come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, essendo previsto che il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i. un piano contenente l'indicazione del **debitore** e delle eventuali **parti correlate**, le sue **attività e passività** al momento della presentazione del piano e la descrizione della **situazione economico-finanziaria dell'impresa** e della **posizione dei lavoratori**.

A quanto sopra evidenziato si aggiungono nell'ordine la descrizione delle **cause** e dell'**entità** dello **stato di crisi e di insolvenza** e le strategie di intervento, il **valore di liquidazione del patrimonio**, alla data di presentazione della domanda, in ipotesi di liquidazione giudiziale.

Il cuore del piano concordatario è costituito dalle lettere d) ed e) dell'art. 87, comma 1, c.c.i.i. In particolare nella lett. d) è prescritto che il piano contenga l'indicazione delle modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione dei beni, l'accollo e le altre operazioni straordinarie, compresa l'attribuzione ai creditori o a società da questi partecipate, di azioni quote od obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari. Il piano deve contenere anche l'analitica descrizione delle **modalità** e dei **tempi** di adempimento della proposta, nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale, con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Tale previsione riguarda, in generale ed a prescindere dalle tipologie concordatarie, l'indicazione delle modalità di adempimento della proposta e dei suoi tempi.

Soltanto nell'ipotesi in cui sia prevista la prosecuzione dell'attività di impresa in forma diretta, è necessaria l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente.

Gli apporti di **finanza nuova** eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano, le **azioni risarcitorie** e **recuperatorie** esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo.

Le **parti interessate** dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammonter dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato.

Le iniziative da adottare quando si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati.

Le **classi** in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe.

Le eventuali **parti non interessate** dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate.

Le **modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori**, nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.

L'indicazione del commissario giudiziale, se già nominato.

Unitamente alla domanda deve essere depositata la relazione di un professionista indipendente, che attesti la **veridicità** dei **dati aziendali** e la **fattibilità del piano**, da intendere anche in senso economico, ed inoltre che, in caso di continuità aziendale, il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Un'analoga relazione deve essere presentata in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

28.2. LE FORMALITÀ ESEGUITE DOPO LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Il D.Lgs. n. 5/2006 ha introdotto all'interno dell'art. 169 l. fall. l'espresso riferimento all'**art. 45 l. fall.**, che stabilisce che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. L'estensione di tale norma anche alla disciplina del concordato preventivo fa sì che le stesse **formalità, compiute successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo**, siano **inopponibili** tanto rispetto ai **creditori** quanto rispetto alla **procedura**. Sul punto, in tema - ad esempio - di opponibilità del patto di compensazione contestuale al deposito dei titoli a garanzia di finanziamento - si segnala Cass. civ., sez. I, 10/04/2019, n. 10091, nella parte in cui prevede che "In tema di concordato preventivo, è opponibile il patto di compensazione stipulato contestualmente al deposito dei titoli acquistati presso la banca ed a garanzia del credito derivante dal finanziamento da questa concesso al debitore ammesso alla procedura se l'accordo stipulato contestualmente al finanziamento attribuiva alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse, indipendentemente dal fatto che il debito dell'istituto di credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo la domanda di concordato".

Si tratta di una disposizione di richiamo di tutte le disposizioni protettive di terzi in genere e creditori, che vengono estese a favore della massa dei creditori concorsuali. Tra queste assume particolare rilevanza l'art. 2914 c.c., equiparando pignoramento e sentenza dichiarativa di fallimento; l'introduzione all'interno dell'art. 169 l. fall., dell'art. 45 l. fall., quindi, assegnerebbe a tutti i creditori concordatari la tutela espressamente riservata ai creditori pignoranti nell'ambito del procedimento di esecuzione ordinaria.

Per completezza di informazione si segnalano delle recenti pronunce sul rapporto tra l'art. 169 e l'art. 45 l. fall.: "Poiché la sentenza di revocatoria ha natura costitutiva e produce un effetto modificativo del patrimonio del soggetto nei cui confronti è rivolta, la relativa azione è inammissibile se proposta dopo la pubblicazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo del convenuto e ciò in ragione del principio della cristallizzazione del passivo di cui all'art. 169 legge fall.". (Trib. Milano 31/07/2018, est. Dott.ssa Caterina Macchi).

Per il combinato disposto degli artt. 169, 45 e 69-bis l. fall. (da considerarsi applicabile non solo ai fini della delimitazione del c.d. periodo sospetto, ma più in generale anche per l'opponibilità delle formalità) sono inopponibili alla procedura fallimentare, ai fini dell'accertamento del passivo, gli atti aventi data certa risalenti al periodo di pendenza della procedura di concordato preventivo (Trib. Verona 17/06/2019, Dott.ssa Monica Attanasio).

28.3. GLI EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO SUI C.D. DEBITI PECUNIARI EX ART. 55 L. FALL.

Alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, sia nell'ipotesi di ammissione (art. 163 l. fall.), sia nell'ipotesi di dichiarazione di inammissibilità della proposta e contestuale dichiarazione di fallimento del debitore (art. 162, comma 2, l. fall.), vi è il blocco degli interessi convenzionali e legali.

Nell'ipotesi disciplinata ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall. è priva di fondatezza la tesi secondo cui il blocco degli interessi decorra dal momento della dichiarazione di fallimento, in quanto l'unicità del processo non può essere discussa anche nel nuovo contesto normativo, originando la crisi dal medesimo stato d'insolvenza.

La dichiarazione di fallimento, espressamente richiamata ai sensi dell'art. 55, comma 1, l. fall., accerta lo stato d'insolvenza e, conseguentemente, anche per la procedura di concordato preventivo il blocco degli interessi convenzionali e legali deve aver luogo a partire dall'originario momento dell'accertamento dello stato d'insolvenza ovvero, nel caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, al momento del deposito della domanda di ammissione da parte del debitore.

Tale sospensione:

- opera solo nei confronti dell'imprenditore/debitore, ad esclusione di eventuali soggetti con funzioni di garanti, fidejussori o altri obbligati;
- non assume rilevanza la distinzione tra i crediti garantiti da privilegio generale e privilegio speciale.

ogni tipologia di credito vantato verso l'imprenditore/debitore insolvente	si considera scaduto alla data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo
credito ipotecario	in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai sensi dell'art. 182 l. fall., indipendentemente dalla forma di vendita, gli interessi maturano non già sino al pagamento ma sino alla vendita del bene
crediti condizionali	partecipano al concorso, secondo le modalità previste nel fallimento ed in base a quanto disposto ai sensi dell'art. 55, comma 3, l. fall. a mente del quale "i crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale"; conseguentemente tali creditori sono ammessi a votare
crediti di lavoro	sono assoggettati a rivalutazione fino al completo soddisfacimento del credito vantato e, quindi, devono essere quantificati sulla base della svalutazione che è intervenuta fino al momento del soddisfacimento

La **cristallizzazione ex artt. 55 e 59 l. fall.** opera indipendentemente dalla circostanza che sia stata presentata istanza di ammissione alla procedura di **amministrazione straordinaria** ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999, in quanto detta cristallizzazione è destinata a conservare il proprio effetti anche nel corso della procedura.

IL CONCORDATO PREVENTIVO E LA COMPENSAZIONE EX ART. 56 L. FALL. 28.4.

L'art. 169 l. fall. richiama l'art. 56 l. fall., che espressamente statuisce che i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore per difetto di reciprocità (Cass. 04/04/2019, n. 9528).

Si segnala una recente pronuncia della Cass. civ., sez. V, tributaria, 02/07/2020, n. 2020, nella parte in cui si prevede che in materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formati in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali.

Tuttavia, stante questo principio, vi è l'inammissibilità di una compensazione tra crediti e debiti sorti in pendenza della procedura di concordato preventivo ed obbligazioni preesistenti all'apertura della stessa, in quanto, viceversa, risulterebbe inosservato il principio della *par condicio creditorum* (Cass., sez. V, 02/07/2020, n. 13467). Ai fini della **compensazione dei crediti, il momento di apertura della procedura** non coincide con la presentazione e il deposito del ricorso sottoscritto dall'imprenditore/debitore, bensì con l'**emissione del decreto di ammissione al concordato preventivo ex art. 163 l. fall.**, pronunciato dal tribunale in composizione collegiale. Ciò è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. I, 25/09/2017, n. 22277. Est. Campese) nella parte in cui prevede che: "In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l. fall. (richiamato dall'art. 169 l. fall.), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbli-

go di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. Tuttavia, qualora la banca abbia trattenuto le somme riscosse invocando la compensazione, e non le abbia perciò rese alla procedura, l'istituto di credito potrà essere ammesso al passivo solo limitatamente alle somme di cui risulti ancora creditore all'esito della compensazione". *"cfr. Cass. Civ. 03/02/2022, n 6060"*.

Una recente sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia ribadisce come, leggendo in combinato disposto l'art. 169 l. fall. con l'art. 56 l. fall., trova applicazione il principio per cui è opponibile il patto di compensazione se gli accordi *inter partes* attribuiscono alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse dal cliente finanziato, indipendentemente dal fatto che il credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo la domanda di concordato.

In base a quanto disposto dagli artt. 167 e 168 l. fall., durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa benché sotto la vigilanza del commissario giudiziale, mentre ai creditori anteriori è fatto divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore: di conseguenza, non è permesso ai creditori di assumere debiti così da poterli compensare con i crediti sorti prima dell'apertura della procedura concordataria.

28.5. I CREDITI C.D. INFRUTTIFERI, I CREDITI NON PECUNIARI, LE RENDITE, LE OBBLIGAZIONI E LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Visto l'esplicito riferimento da parte del legislatore a questa categoria di norme, mutuata dalla disciplina fallimentare ai sensi del Titolo II "degli effetti del fallimento per i creditori", e applicata per analogia al concordato preventivo, si rinvia a **art. 57** per i **crediti c.d. infruttiferi**, **art. 58** per le **obbligazioni**, e i **titoli di debito**, **art. 59** per i **crediti non pecuniari**, **art. 60** per la **rendita perpetua** e la **rendita vitalizia** e agli **artt. 61, 62 e 63** per le **obbligazioni solidali**.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer